COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FASCETTI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 693

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2867) 693

PRESIDENTE 693, 694
ROSELLI, *Relatore* 693, 694
STUANI 694
CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 694

Votazione segreta:

PRESIDENTE 695

La seduta comincia alle 10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lombardo Ivan Matteo, Pignatelli, Quarello e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Amministrazione dei contigenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore, onorevole Roselli, a svolgere la sua relazione, avvertendo che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul provvedimento il 30 settembre scorso.

ROSELLI, *Relatore*. La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, che riguarda l'istituzione della zona franca in un territorio presso a poco costituito dall'area della città di Gorizia tra l'Isonzo e il confine, venne approvata dalle due Commissioni dell'industria del Senato e della Camera dopo una discussione rapidissima, in quanto il provvedimento tendeva a consolidare la vitalità sociale ed economica della città mutilata dall'assurdo confine che l'angustia e la tormenta, e quindi in pericolo di spopolamento per i disagi evidenti derivanti da tale situazione ai traffici del lavoro.

La legislazione delle zone franche in Italia risale alla prima legge del 1876, seguita da

alcune altre. È una esperienza portuale ben nota, che si attua anche in alcune zone di terraferma, come in questo caso. Si tratta di costituire delle zone esenti dalla legislazione doganale e fiscale dello Stato, che permettano il deposito e la manipolazione dei prodotti.

La concessione della zona franca di Gorizia venne attuata con opportune cautele di carattere tecnico, concordate anche con le autorità locali; così come è stata concordata con le autorità locali questa ulteriore legge di applicazione, anch'essa di carattere tecnico, molto attesa e auspicata dalla camera di commercio locale, dalla giunta comunale, dai sindacati e dalle associazioni di categoria.

Il presente disegno di legge affida alla camera di commercio il servizio di contingentamento e ripartizione di alcuni prodotti e di alcune materie prime necessarie alla lavorazione industriale locale, che, nella precedente legge di costituzione della zona franca, sono indicate nelle tabelle *A* e *B* e riguardano le più svariate merci.

Tale servizio comporta un certo costo per la manutenzione, la recintazione della zona, la vigilanza, costo preventivato in linea generale in 15 milioni di lire. Il movimento contabile relativo alla spesa di questi 15 milioni è il seguente: viene prelevato un diritto minimo su alcune merci (caffè, zucchero, birra, spiriti, benzina, carburante), diritto che viene versato al Ministero del tesoro, il quale lo segna in entrata. Lo stesso Ministero lo passa poi al Ministero dell'industria in sede di spesa e il Ministero dell'industria, in sede contabile, lo passa alla camera di commercio per la gestione di questo servizio.

Per quanto riguarda un controllo più immediato e più preciso della situazione, l'articolo 4 del presente disegno di legge prevede un rendiconto bimestrale della camera di commercio alla locale intendenza di finanza, che serve a garantire lo stato della situazione amministrativa del servizio.

Con l'articolo 5 il Ministero del tesoro è autorizzato a portare variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

In conclusione, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge, che è di natura squisitamente tecnica, e di applicazione di una legge già in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. È stato fatto un conto di previsione delle entrate che proverranno dalle imposizioni applicate? Agli effetti pratici la zona franca non dovrebbe essere soggetta a balzelli di alcuna natura. Lo Stato, io domando, avrà un utile rilevante da questi cespiti?

ROSELLI, *Relatore*. Il preventivo attuale di 15 milioni, che è un preventivo d'impianto, è un po' più alto di quanto effettivamente costerà il servizio. Difatti nello stesso disegno di legge, all'articolo 2, si prevede che il servizio non dovrà costare più di dieci milioni; se costerà di meno, ci sarà un aggiornamento, perché si tratta di entrate e di uscite che verranno bilanciate equamente. Non c'è nessun utile da parte dello Stato: vi è solo un puro costo di servizio per la recintazione, la vigilanza, la distribuzione delle merci, l'immagazzinamento dei prodotti. Il diritto di tassazione è limitato a pochissimi prodotti, indicati nell'articolo 3, d'accordo fra le stesse categorie produttive e dei consumatori.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Debbo aggiungere ben poco a quello che ha detto l'onorevole relatore. Voglio soltanto rassicurare l'onorevole Stuani che non c'è nessun introito da parte dello Stato. Questa legge viene soltanto a legittimare una situazione di fatto, regolandola fino al momento della piena attuazione della zona franca, che non è ancora entrata in vigore. Siccome nel frattempo bisogna pure compiere delle operazioni amministrative, è necessario far fronte alla spesa relativa; e poichè non ci sono dei fondi *ad hoc*, con questa legge si viene a stabilire una piccolissima imposizione su alcuni generi di più largo consumo, per far fronte alle spese burocratiche. Quindi: nessun introito da parte dello Stato e, d'altra parte, nessuna imposizione di carattere permanente.

È stata prevista una spesa di 15 milioni all'anno. Se tutti i generi previsti nella presente legge dessero al massimo il loro gettito, per l'imposta non si riscuoterebbe più di 22 milioni. Ci troviamo dunque, in pratica, con l'imposizione prevista dalla legge, a raggiungere presso a poco 15 milioni reali preventivati per questo servizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei

prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per far fronte alle spese di impianto e funzionamento del detto servizio è concesso alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a quando avrà vigore il regime di zona franca istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Tale contributo per l'esercizio 1952-53 è stabilito nella misura di lire 15 milioni.

Per gli esercizi successivi il contributo stesso non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e in ogni caso non potrà essere maggiore di 10 milioni di lire.

Il relativo importo è determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, in base al rendiconto.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con la istituzione di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,5 per litro per gasolio carburante.

Tali diritti verranno applicati a decorrere dal 1° luglio 1952 e saranno dovuti fino a quando avrà vigore il regime di zona franca.

Essi saranno riscossi nella misura indicata nel primo comma per l'esercizio 1952-53 e nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, nei limiti di cui al predetto comma e in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio.

(*È approvato*).

ART. 4.

La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime.

La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale Intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti ». (2867):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ariosto, Bigiandi, Bottai, Cagnasso, Cerreti, Dami, Dé Cocci, De Vita, Fascetti, Ferrario, Giolitti, Lettieri, Lombardi Ruggero, Lombardini, Manuel Gismondi, Mazzali, Menotti, Micheli, Moro Gerolamo Lino, Negrari, Paganelli, Puccetti, Rapelli, Roselli, Sannicolò e Stuani.

Sono in congedo:

Lombardo Ivan Matteo, Pignatelli, Quarello e Saggin.

La seduta termina alle 10,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI